



Sentenza n. 120/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

BORELLI Elisa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32195** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 79660 dell'agente contabile UNICREDIT s.p.a., quale Tesoriere del Comune di San Stino di Livenza (VE) per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, depositato il giorno 16 dicembre 2022;

Vista la relazione n.445/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 17 settembre 2024;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all'udienza del 9 aprile 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini e data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Magistrato relatore e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Nessuno presente per l'agente, presente per il Comune la d.ssa Franca Ferrarese, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 445 in data 17 settembre 2024, il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 79660 reso da UNICREDIT s.p.a., Tesoriere del Comune di San Stino di Livenza (VE), relativo alla gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2017.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto risultava compilato e sottoscritto dall'Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A. secondo il prescritto schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del D.Lgs. n. 118/2011, nonché parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa evidenziava i seguenti dati:

A. Fondo iniziale di cassa al 01/01/2017 pari a € 2.639.866,94, correttamente riportato dall'esercizio precedente (conto n. 79165);

B. Riscossioni complessive effettuate nel periodo pari a € 10.805.435,59 di cui € 1.857.405,35 in c/residui e € 8.948.030,24 in c/competenza;

C. Pagamenti complessivi effettuati nel periodo pari a € 11.993.933,82 di cui € 1.686.451,08 in c/ residui e € 10.307.482,74 in c/competenza

D. Riscossioni da regolarizzare con reversali pari a € 0,00;

E. Pagamenti da regolarizzare con mandati pari a € 0,00;

F. Pagamenti per azioni esecutive pari a € 0,00;

G. Fondo finale di cassa al 31/12/20/2017 pari a € 1.451.368,71 che non trovava corrispondenza nel fondo di cassa iniziale del conto del Tesoriere

subentrante Intesa San Paolo S.p.A. per il periodo di gestione 01/01-31/12/2018, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data

21/08/2023 (n.83545).

La situazione dei vincoli di cassa al 31/12/2017 di cui all'art. 209, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 evidenziava la presenza di quote vincolate per euro 573.554,21.

Il quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale evidenziava:

A. Fondo finale di cassa al 31/12/2017 pari a € 1.451.368,71 presso il Tesoriere;

B. Giacenze presso conto di Tesoreria escluse dal riversamento in contabilità speciale pari a € 573.554,21;

C. Riscossioni effettuate dal Tesoriere non ancora contabilizzate in contabilità speciale pari a € 1.004,14;

D. Pagamenti effettuati dal Tesoriere non ancora contabilizzati in contabilità speciale pari a € 845.045,80;

E. Disponibilità al 29/12/2017 presso la Tesoreria Provinciale pari a € 1.721.856,16.

Secondo il Magistrato istruttore, la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti – effettuate dall'Istituto Tesoriere nel corso del periodo di gestione si appalesava regolare sotto il profilo sostanziale, pur profilandosi due criticità.

La prima riguardava il ritardo nel deposito presso la Sezione del conto, avvenuto in data 16 dicembre 2022, ben oltre il termine di 60 gg dall'approvazione del rendiconto (esercizio 2017).

Non risultava in atti, secondariamente, il verbale di passaggio delle consegne tra Unicredit e l'istituto tesoriere subentrante, Intesa San paolo s.p.a., mai redatto in quanto, come dichiarato dal Responsabile del Servizio

Economico e Finanziario riscontrando la relativa richiesta istruttoria, *“per il periodo considerato, ovvero fino al 31/12/2017, non sussisteva la necessità di redigere verbali di consegne tra Tesorerie”*.

Il Magistrato rimetteva, pertanto, il conto al giudizio della Sezione, anche ai sensi dell’art. 147, comma 3 lett. d) c.g.c..

Con decreto del Presidente della Sezione in data 20 settembre 2024 veniva fissata l’udienza del 16 gennaio 2025 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di San Stino di Livenza provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell’udienza all’agente solo in data 8 gennaio 2025.

In data 10 gennaio 2025 l’ente depositava una breve memoria con la quale comunicava di aver provveduto con ritardo alla notifica all’agente della relazione e del decreto di fissazione udienza e chiedeva un rinvio della trattazione al fine di consentire all’agente di prenderne cognizione.

Trasmetteva, inoltre, la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 29 aprile 2019, con la quale, nell’approvare il conto del tesoriere per l’esercizio 2018 veniva fatto rinvio all’allegata relazione per la spiegazione del disallineamento del dato di apertura rispetto a quello di chiusura del precedente esercizio 2017.

All’udienza del 16 gennaio 2025, nessuno presente per l’agente, il Pubblico Ministero si rimetteva al Collegio in merito al rinvio della trattazione e, con ordinanza a verbale, il giudizio veniva rinviato all’udienza del 9 aprile 2025, onerando il Comune di San Stino di Livenza di darne notizia all’agente.

L’Ente provvedeva a dare formale comunicazione del provvedimento all’agente in data 19/21 febbraio 2025.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero concludeva per l'irregolarità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio, richiamata integralmente in parte *de qua* la relazione di deferimento e alla luce della documentazione in atti, osserva che il conto risulta formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La relativa gestione, tenuto conto anche della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell'Ente, nella gestione complessivamente considerata, non presenta rilevanti profili di criticità, risultando tuttavia ostativo alla sua approvazione il disallineamento delle scritture di chiusura con quelle di apertura del conto dell'agente subentrante.

La giacenza di cassa al 31 dicembre 2017 rilevabile dal conto in esame ammonta, infatti, ad euro 1.451.368,71, mentre quella rilevata al 1.1.2018 nel conto n. 83545 reso da Intesa San Paolo s.p.a. è pari ad euro 1.452.007,44 (+ 638,73 euro).

Come emerge dalla documentazione depositata dall'Ente agli atti del giudizio in data 10 gennaio 2025, l'Ente ha avuto cognizione di tale discordanza solo all'atto della chiusura del rendiconto per l'esercizio 2018, essendo stata riscontrata una maggiore giacenza di cassa presso il tesoriere al 31.12.2018 di euro 638,73 rispetto a quella risultante dalle scritture dell'Ente.

Dalle verifiche condotte al fine di individuare le ragioni di tale discrepanza è

emerso che il maggiore importo di euro 638,73 deriva da due operazioni (una di addebito ed una di accredito) non registrate nel conto del tesoriere al 31.12.2017, che hanno determinato, appunto, una diversa giacenza di cassa al 1.1.2018.

Come si è avuto modo di dire più sopra, la giacenza di cassa esposta nel conto del tesoriere al 31.12.2017 ammontava complessivamente ad euro 1.451.368,71, di cui 877.814,50 euro presso la Tesoreria e 573.554,21 euro vincolati presso il Tesoriere, fruttiferi.

Si legge nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto per l'esercizio 2018 che Banca d'Italia avrebbe comunicato al tesoriere subentrante una giacenza di cassa presso la Tesoreria di euro 877.468,00, inferiore di 346,50 euro rispetto a quella dichiarata dal tesoriere uscente, dovuta alla registrazione in data 2.1.2018 di un pagamento in precedenza effettuato con F24, mentre la giacenza sul conto del tesoriere sarebbe risultata maggiore di 985,23 euro essendo stati accreditati gli interessi maturati al 31.12.2017.

Il maggiore importo della complessiva giacenza di cassa al 1.1.2018 deriverebbe, quindi, dalla differenza algebrica tra i due movimenti, pari ad euro 638,73 ($985,23 - 346,50 = 638,73$).

Benchè le verifiche esposte nella citata relazione abbiano consentito di comprendere l'origine della non concordanza tra le rilevazioni dei due conti, non trova giustificazione alcuna:

- a) La circostanza per cui il "quadro di concordanza con la tesoreria provinciale" (acquisito in istruttoria) presentato dal tesoriere uscente in data 29 marzo 2018 e, quindi, in un momento successivo

alle regolazioni contabili di cui sopra, non ne tenga conto e riporti

una giacenza di cassa al 31.12.2017 di euro 1.451.368,71;

b) La circostanza per cui il problema non sia stato rilevato da parte dell'organo di revisione non solo nella verifica di cassa al 31.12.2017, ma neppure nella relazione al progetto di rendiconto dell'esercizio 2017 redatta in data 20 aprile 2018 (quando, cioè, le regolazioni contabili di cui sopra erano state da tempo effettuate);

c) La circostanza che la differenza non sia emersa neppure al momento della parifica del conto in esame da parte del Responsabile del Servizio economico e Finanziario dell'epoca, d.ssa Stefania Pasquon, la quale, con proprio atto del 2 aprile 2018 (successivamente, quindi, alle citate regolazioni contabili) ha espressamente dichiarato di aver verificato *"la completezza e la regolarità e la corrispondenza dei valori riportati nel conto del Tesoriere (...) con le scritture contabili dell'Ente"*;

d) La circostanza che la discrepanza, che si è trascinata per tutto l'esercizio, non sia stata rilevata nel corso delle verifiche periodiche di cassa dell'esercizio 2018, essendo emersa solo in sede di chiusura del rendiconto del 2018;

e) Che, nonostante l'avvenuto accertamento della discordanza, nell'approvare il rendiconto al 31.12.2018 (delibera di Consiglio comunale n. 9 del 29 aprile 2019, punto 2 del deliberato), il Comune di San Stino di Livenza abbia, del tutto incomprensibilmente ed in contrasto con quanto emerso, accertato al 1.1.2018 una giacenza di cassa di euro 1.451.368,71 anziché di 1.452.007,44 (come invece

correttamente riportato dal tesoriere), pur avendo constatato la

correttezza della scritturazione del tesoriere al 1.1.2018 e,

conseguentemente, l'irregolarità delle proprie scritture;

f) Che, nonostante l'avvenuto accertamento della diversa consistenza

della giacenza di cassa al 31.12.2017 l'Ente non abbia provveduto,

come invece doveroso, a depositare un conto complementare a

rettifica ed integrazione delle partite omesse, tenuto anche conto

del fatto -di non certo minore gravità- che il conto del tesoriere per

il 2017 benchè approvato, non era stato ancora depositato presso la

Sezione al momento della emersione delle irregolarità di cui

trattasi.

Come evidenziato anche nella relazione di deferimento, peraltro, il conto è

stato depositato agli atti della Sezione solo nel dicembre 2022, oltre

quattro anni dopo la sua approvazione, avvenuta con delibera del Consiglio

comunale n. 12 del 14 maggio 2018.

Nel determinare una così grave situazione di irregolarità (che si è

riverberata su ben due rendiconti dell'Ente, quello dell'esercizio 2017 e

quello dell'esercizio 2018) ha avuto un ruolo determinante anche

l'omissione del doveroso, fondamentale, adempimento del passaggio delle

consegne tra agente cessante e agente subentrante, previsto dall'art. 181

del R.D. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù del richiamo di cui

all'art. 93 TUEL e, quindi, anche per l'esercizio in esame (contrariamente a

quanto affermato dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in

istruttoria).

Se fosse stato eseguito il passaggio di gestione, infatti, poiché deve

avvenire in contraddittorio in contraddittorio tra Tesoriere uscente e subentrante e in presenza del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente, avrebbe fatto emergere con immediatezza la discrepanza e consentito di procedere con le relative correzioni e riconciliazioni, impedendo la catena di irregolarità che si sono successivamente accavallate, anche a causa di evidenti carenze nel sistema dei controlli interni, con plurime violazioni dei principi contabili generali (*in primis*, quello di veridicità).

2. Il Collegio rileva, poi, che è stato omissso il deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c. in quanto non redatta.

Si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *"la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di*

terzieta; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Nel caso in esame, la corretta esecuzione dei controlli di cui la relazione deve dare atto avrebbe costituito un ulteriore filtro, di secondo livello, sulla regolarità della gestione e avrebbe consentito l'emersione delle irregolarità attinenti al conto ma anche alle scritture dell'ente (nelle quali, evidentemente, non sono stati registrati al 31.12.2017 -e quantomeno fino al 31.12.2018- né il pagamento né l'accredito degli interessi relativi al 2017).

In sede istruttoria l'Ente ha provveduto a depositare, ora per allora, una relazione che, tuttavia, si limita a esporre l'iter procedurale di presentazione, approvazione e deposito dei conti ed è, perciò, inidonea, sotto il profilo metodologico e contenutistico, a dare compiuta evasione all'obbligo in esame.

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non di competenza dell'agente, le

relative carenze non possono essere addebitate a quest'ultimo.

3. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente, pur dando atto della dichiarazione resa dall'Ente circa l'assenza di ammanchi.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32195** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente UNICREDIT s.p.a. in relazione al conto giudiziale n.79660 depositato il giorno 16 dicembre 2022, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22/04/2025

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo

